

ORIGINALE



IMMEDIATA ESECUZIONE

# COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**DELIBERAZIONE ORIGINALE**

**DEL**

**COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

N. 32 DEL 21-06-2020

**OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER PROPOSIZIONE  
APPELLO INNANZI IL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO AVVERSO  
SENTENZA N. 3839/2019 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI PALERMO  
CONTRO RISCOSSIONE SICILIA SPA**

\* *In Videoconferenza (82. 18/2020)*

L'anno duemilaventi il giorno 21 del mese di Spole alle ore  
12.00 \* (nella sala delle adunanze del Comune) il Commissario Straordinario del Comune di Partinico,  
dott. Rosario Arena, nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 551/GAB del 18.06.2019, con  
l'assistenza del Segretario Generale dott. Lucio Guarino, *presente nella sede Municipale*

Vista la proposta di deliberazione inerente l'oggetto;

Visti gli allegati pareri;

**DELIBERA**

di approvare la superiore proposta ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il dispositivo, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;

di dichiararne la immediata esecutività stante l'urgenza del provvedere



# COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Settore n°.....

## PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO DELIBERATIVO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 14 DEL 20-04-2020

UFFICIO SEGRETERIA : PROPOSTA REGISTRATA IL ..... AL N.....

*Il proponente D.ssa Scalia Anita che attesta di non versare in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse in relazione al presente atto*

Premesso che

Che con delibera di Giunta Municipale atto n. 15 del 18/02/2019 è stato incaricato l'avvocato Paolo Barranca, legale interno del Comune di Partinico, al fine di avviare le procedure per il recupero coattivo dei crediti vantati dall'Amministrazione Comunale nei confronti della Riscossione Sicilia s.p.a. in virtù delle sentenze del Giudice di Pace di Partinico, di condanna della citata società al pagamento in favore di questo Ente delle spese processuali relative a ciascun giudizio, nonché alla refusione delle somme dichiarate prescritte in ogni singola sentenza e di spettanza del Comune di Partinico.

Che il legale dell'Ente, in esecuzione dell'incarico ricevuto, provvedeva a notificare alla Riscossione Sicilia spa atti di precetto unitamente alle sentenze *supra* indicate, intimando il pagamento delle somme dovute al Comune di Partinico;

Che avverso gli atti di precetto notificati a Riscossione Sicilia spa, la stessa Società notificava atti di opposizione citando il Comune di Partinico innanzi il Giudice di Pace di Palermo,

Che il Comune di Partinico, con deliberazione di Giunta Municipale n. 57 del 17.07.2019, conferiva all'Avv. Girolama D'Alessandro, iscritta all'albo degli avvocati patrocinatori dell'Ente, l'incarico legale per "*costituirsi innanzi al Giudice di Pace di Palermo avverso gli atti di citazione per le opposizioni all'esecuzione ex art. 615 comma 1 c.p.c., proposte dalla Riscossione Sicilia S.p.A. avverso gli atti di precetto*"

Che di n. 37 opposizioni all'esecuzione ex art. 615 comma 1 cpc notificate con citazione al Comune di Partinico, la Riscossione Sicilia ne ha poi iscritte a Ruolo solo n. 36;

Evidenziato che i predetti procedimenti sono stati riuniti d'ufficio e si sono definiti con sentenze favorevoli al Comune di Partinico tranne la sentenza n. 3839/19 (relativo al procedimento rg 10984/2019 che riunisce in tutto 16 procedimenti) emessa dal Giudice di Pace di Palermo, Dott.ssa Russo C., sentenza emessa il 22.11.2019 e depositata in cancelleria il 26.11.2019, **favorevole alla Riscossione Sicilia S.p.A. in quanto accoglie l'opposizione all'esecuzione proposta dalla stessa;**

Vista la relazione del legale incaricato trasmessa con pec del 04/02/2020 con la quale evidenzia che tale sentenza si appalesa immotivata e contraddittoria, alla luce delle n. 4 sentenze favorevoli al Comune di Partinico e che per le stesse motivazioni indicate anche nelle comparse di costituzione e risposta, ritiene che sussistono i presupposti per poter proporre appello avverso la sentenza n. 3839/2019 supra descritta;

Evidenziato che l'ufficio contenzioso dell'Ente condivide la superiore valutazione prospettata dal legale, ritenendo opportuno proporre appello innanzi al Tribunale Civile di Palermo avverso la sentenza n. 3839/2019 del Giudice di Pace di Palermo, confermando la rappresentanza processuale dell'Ente all'Avv. Girolama D'Alessandro in quanto il predetto incarico costituisce consequenzialità e complementarietà con il giudizio di 1° grado già espletato dal legale, ai sensi dell'art. 7 dell'avviso pubblico del 02/10/2019 relativo all'aggiornamento dell'Albo avvocati patrocinatori del Comune di Partinico

Che al fine di conferire l'incarico legale, l'ufficio scrivente ha richiesto un preventivo di spesa all'Avv. D'Alessandro redatto tenendo conto dei parametri del D.M. n. 55/2014 e succ. mod., e di quanto previsto dall'art. 8 dell'avviso pubblico del Comune di Partinico;

Visto il preventivo di spesa trasmesso con pec del 08/04/2020 assunta al prot. gen.le al n. 8110 del 09/04/2020 per un importo pari ad €2.292,25 omnia, conforme ai parametri dell'art.8;

Ritenuto, pertanto, necessario proporre appello innanzi al Tribunale Civile di Palermo avverso la sentenza n. 3839/2019 del Giudice di Pace di Palermo contro Riscossione Sicilia SPA in persona del legale rappresentante

#### **VISTI :**

il TUEL 267/2000

il vigente regolamento degli uffici e dei Servizi

la Legge 7/08/1990, n° 241 " Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

il D. Lgs 14/03/2013 n. 33 in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA;

**Per le motivazioni sopra riportate che qui si intendono ripetute e trascritte**

#### **PROPONE**

- Proporre appello innanzi al Tribunale Civile di Palermo avverso la sentenza n. 3839/2019 del Giudice di Pace di Palermo contro Riscossione Sicilia SPA in persona del legale Rappresentante
- Confermare nell'incarico della rappresentanza e difesa processuale di questo Comune nel presente giudizio il legale di primo grado, Avvocato Girolama D'Alessandro con studio a Trappeto in Via XXIV Giugno n. 25, iscritta all'albo avvocati patrocinatori dell'Ente, conferendo alla stessa procura speciale,

- Dare atto che il presente incarico è conferito tenendo conto dei parametri del D.M. n. 55/2014 e succ..mod., e di quanto previsto dall'art. 8 dell'avviso pubblico del Comune di Partinico;
- Dare atto che la spesa correlata al presente incarico sarà impegnata, dal Responsabile del Settore Affari Generali e Risorse Umane, con apposito provvedimento;
- Dare atto che i rapporti professionali conseguenti il presente incarico tra questo Comune e l'avvocato incaricato, saranno regolati dall'apposito disciplinare, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

di dare mandato al I Settore Ufficio di segreteria generale di pubblicare il presente provvedimento:

- per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
- per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/pubblicità notizia, entro 7 giorni dall'emanazione o 3 giorni se resa immediatamente esecutiva, a pena nullità dell'atto stesso;
- permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";

3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile stante l'urgenza di costituirsi in giudizio

### **Rende noto**

che la struttura amministrativa competente è il Settore Affari Generali e Risorse Umane  
che il responsabile del procedimento è la D.ssa Scalia Anita  
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.



**Il proponente**

**PARERI ALLEGATI ALLA PROPOSTA AVENTE AD OGGETTO:**  
**OGGETTO: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER PROPOSIZIONE APPELLO**  
**INNANZI IL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO AVVERSO SENTENZA N. 3839/2019**  
**EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI PALERMO CONTRO RISCOSSIONE SICILIA SPA**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

- parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa  
 parere NON FAVOREVOLE per le motivazioni allegate.

Partinico, li .../.../.....

  
Il Responsabile del Settore  
.....

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 come applicabili nell'Ordinamento regionale:

- parere FAVOREVOLE  
 parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile per le motivazioni allegate.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, come applicabili nell'Ordinamento regionale:

parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):

si attesta l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Imp.	Imp.


si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata :

Descrizione	Importo	Capitolo	Missione	Pre-Acc.	Acc.

e si verifica altresì, ai sensi dell'art. 9 D.L. 78/2009, convertito con L. 102/2009, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa”;

parere NON FAVOREVOLE di regolarità contabile e non si appone l'attestazione della copertura finanziaria, per le motivazioni allegate.

Partinico, li .../.../.....

  
Il Responsabile del Settore  
.....

**Controdeduzioni del Settore proponente alle osservazioni di cui al parere di regolarità contabile**

Osservazioni controdedotte dal Responsabile del Settore proponente con nota mail prot.....n.....

Parere di regolarità tecnica confermato: SI  NO



**COMUNE DI PARTINICO**  
**Città Metropolitana di Palermo**

**DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI  
PROFESSIONALI**

L'anno duemilaventi, il giorno        del mese di Aprile, nella Casa comunale,

**T R A**

il Comune di Partinico (di seguito: Comune), in persona del Responsabile del Settore Affari Generali e Risorse Umane, D.ssa Maria Pia Motisi, domiciliato per la carica presso il Comune stesso, con sede in Partinico, piazza Umberto I n.3

**E**

l'Avvocato Girolama D'Alessandro del Foro di Palermo C.F.        (di seguito: legale), con studio in Trappeto, Via XXIV Giugno n. 25

**Premesso:**

Che il Comune di Partinico deve intraprendere un procedimento avente ad oggetto :  
CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER PROPOSIZIONE APPELLO  
INNANZI IL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO AVVERSO SENTENZA N.  
3839/2019 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI PALERMO CONTRO  
RISCOSSIONE SICILIA SPA

Che con delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Municipale atto n.        del        si è proceduto alla individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico della difesa, autorizzando il legale rappresentante del Comune a sottoscrivere il relativo mandato e demandando, altresì, al Responsabile l'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali;

**Tutto ciò premesso,**

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di



difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

L'incarico ha per oggetto: CONFERIMENTO INCARICO LEGALE PER PROPOSIZIONE APPELLO INNANZI IL TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO AVVERSO SENTENZA N. 3839/2019 EMESSA DAL GIUDICE DI PACE DI PALERMO CONTRO RISCOSSIONE SICILIA SPA

- Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, €. 2.295,25 omnia comprensiva, calcolato tenendo conto dei parametri del D.M. n. 55/2014 e succ.mod., applicando il minimo tariffario con ulteriore riduzione del 30%;
- Tutti i corrispettivi, da liquidarsi solo in presenza di fattura valida ai fini fiscali, saranno assoggettati ad IVA, se dovuta, a contributo di legge, al regime di previdenza ed assistenza ed a ritenute alla fonte.
- Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dal legale.
- Il legale si impegna, altresì, a relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune.
  - a. L'incarico comprende anche l' eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza.
  - b. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito
  - c. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
- Al fine di mantenere il controllo della spesa, il legale si obbliga, altresì, ad

astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Allorquando, pertanto, gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo della difesa il legale dovrà tempestivamente avvertire il Comune affinché quest'ultimo provveda ad assumere ulteriore impegno di spesa, seppure presuntivo, per consentire al legale il prosieguo dell'incarico. In mancanza dell'impegno integrativo e/o aggiuntivo il legale non potrà continuare ad espletare l'attività difensiva previa comunicazione scritta.

- L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventualità responsabilità, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.
- Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dalla presente convenzione per il legale incaricato principale, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.



- Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata.
- Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata.
- La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.
- Il legale, con la sottoscrizione della presente convenzione, assume l'obbligo di ottemperare in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.n.136/2010 e succ. modifiche ed integrazioni
- Il Comune, secondo quanto previsto dall'art.13 del D.Lgsvo n. 196/2003, informa il legale, il quale ne prende atto e dà relativo consenso – che tratterranno i contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali

Letto approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI PARTINICO

IL PROFESSIONISTA

AVV. GIROLAMA D'ALESSANDRO  
 VIA XXIV Giugno n. 25 - 90040 Trappeto (PA)  
 Tel. 3478270184 Fax. 091 8773606  
 minudale@alice.it  
 girolamadalessandro@pecavvpa.it

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.M.  
 N. 32 DEL 21-04-2020

## Preventivo compenso professionale

Artt. 1 - 11 D.M. 55/2014

Da valere ad ogni effetto di legge tra:

**Comune Di Partinico** (P.IVA: P.I. 00601920820), in persona del suo legale rappresentante pro tempore In Persona Del Commissario Straordinario, dott. Arena Rosario, nella qualità di rapp.te legale pro tempore, di seguito denominata "**Cliente**"

E

l'**Avv. Girolama D'Alessandro** del foro di Palermo (CF: DLSGLM75L51D423A), con studio in Via XXIV Giugno n. 25, polizza assicurativa: AIG Europe S.A. Pol n. IFL0006526.034376, di seguito denominato "**Avvocato**"

relativamente al seguente incarico:

Procedimento dinanzi al **Tribunale di Palermo** per Proporre Appello avverso sentenza n. 3839/19 emessa dal giudice di pace di Palermo- dott.ssa Russo Carmela- il 22.11.2019 e depositata in cancelleria il 26.11.2019 (in merito a nn. 16 procedimenti riuniti al procedimento portante Rg. N. 10984/19), contro Riscossione Sicilia S.p.A.-Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo, in persona del legale rapp.te pro-tempore.

\*\*\*\*\*

Competenza: **GIUDIZI DI COGNIZIONE INNANZI AL TRIBUNALE**

Valore della Causa: **Da € 5.201 a € 26.000**

FASE	COMPENSO
Fase di studio della controversia, <i>valore minimo</i> :	€ 438,00
Fase introduttiva del giudizio, <i>valore minimo</i> :	€ 370,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, <i>valore minimo</i> :	€ 1.120,00
Fase decisionale, <i>valore minimo</i> :	<u>€ 810,00</u>
<b>Compenso tabellare (valori minimi)</b>	<b>€ 2.738,00</b>
<b>Riduzione del 30 % sul compenso tabellare di € 2.738,00</b>	<b><u>€ -821,40</u></b>
<b>Compenso al netto delle riduzioni</b>	<b>€ 1.916,60</b>

### PROSPETTO FINALE

<b>Compenso tabellare</b>	<b>€ 2.738,00</b>
<b>Totale variazioni in diminuzione</b>	<b><u>- € 821,40</u></b>
<b>Compenso totale</b>	<b>€ 1.916,60</b>

Spese generali ( 15% sul compenso totale ) + € 287,49

Cassa Avvocati ( 4% ) + € 88,16


**IPOTESI DI COMPENSO LIQUIDABILE € 2.292,25**

**Oltre il Contributo Unificato di € 355,50 e la Marca da Bollo di € 27,00, da anticipare il Comune di Partinico per l'iscrizione a Ruolo dell'Appello, ed eventuali spese esenti occorrenti.**

Preventivo effettuato da professionista in regime forfettario ai sensi dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificato dalla Legge numero 208/2015 e dalla Legge n. 145/2018. Non soggetto a ritenuta d'acconto ai sensi dell'articolo 1 comma 67 della Legge numero 190/2014.

Trappeto li 08.04.2020

Avv. Girolama D'Alessandro



RG 10984/19  
Pen. 3839/19



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace della Terza Sezione Civile di Palermo, dott.ssa Carmela Russo,  
ha emesso la seguente

**SENTENZA**

Nella causa iscritta al n. 10984/2019, cui sono state riunite le nn.  
11013/2019; 11131/2019; 11159/2019; 11164/2019; 11122/2019;  
11068/2019; 11149/2019; 11062/2019; 13714/2019; 13721/2019;  
14050/2019; 14051/2019; 14052/2019; 14053/2019; 11006/2019 del  
Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi promossa

**DA**

**Riscossione Sicilia S.p.a.**, Agente della Riscossione per la Provincia di Palermo,  
in persona del suo Direttore Generale f.f. – Procuratore, Ermanno Sorce, in virtù  
di procura rilasciata dal Presidente della Società ed autenticata il 11 gennaio  
2019, per atto in Notar Bonaccorso Dr. Giuseppe in Catania, rep. 16731 racc.  
12067, elettivamente domiciliata a Palermo, nella piazza Europa n. 37, presso lo  
studio dell'avv. Lorenzo Lo Verso da cui è rappresentata e difesa per procura  
apposta su foglio separato congiunto all'atto di citazione in opposizione

**Attrice-opponente**

## CONTRO

**Comune di Partinico**, in persona del Commissario Straordinario dott. Rosario Arena, elettivamente domiciliato a Trappeto, nella via XXIV Giugno n. 90, presso lo studio dell'avv. Girolama D'Alessandro da cui è rappresentato e difeso per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

Convenuto- opposto

### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in opposizione all'esecuzione ex art.615 c.p.c. regolarmente notificato, Riscossione Sicilia S.p.a., come sopra rappresentata e difesa, conveniva in giudizio il Comune di Partinico.

Premetteva parte attrice che: *“Con sentenza n. 205/2018 resa pubblica in data 08/11/2018 nel giudizio R.G. n. 38/2018, il Giudice di Pace di Partinico (PA), dott.ssa Isabella Cudia, ha accolto l'opposizione promossa nell'anno 2018 dal sig. Romano Agostino avverso gli estratti di ruolo n. 1840 anno 2010 formato ed emesso dal Comune di Partinico e n. 1841 anno 2010 formato ed emesso dal Comune di Trappeto ed ha dichiarato la prescrizione del credito di cui alla cartella di pagamento n. 29620100013242320 notificata dall'Agente della Riscossione in data 11.10.2010. Con particolare riferimento alla posizione del Comune di Partinico, la cartella di pagamento era stata notificata al fine di recuperare, nell'interesse del suddetto ente, un credito di euro 542,20 oltre interessi di mora e spese di notifica con riferimento a violazioni al Codice della*

*Strada. Il Comune di Partinico, Ente impositore, costituitosi nel giudizio promosso avverso l'estratto di ruolo richiesto dal contribuente all'Agente della Riscossione, ha chiesto che, in caso di accoglimento dell'opposizione, in via di regresso, questi venisse condannato in proprio favore, alla refusione delle somme portate dalla cartella opposta. Il Giudice di Pace, Isabella Cudia, in data 08/11/2018, ha accolto la domanda dell'attore Romano ed ha "condannato Riscossione Sicilia S.p.A. alla refusione in favore del medesimo Comune delle somme dichiarate prescritte con la presente sentenza e di spettanza di quest'ultimo" oltre spese di lite in favore di entrambi i soggetti: opponente e Comune di Partinico (cfr. sent. cit)... Inaspettatamente, in data 06 maggio 2019, il Comune di Partinico ha ritenuto di notificare, un atto di precetto unitamente alla sentenza sopra indicata, intimando all'odierno attore il pagamento della complessiva somma di euro 1.986,57, di cui: € 1.371,32 per sorte capitale; € 400,00 per spese legali liquidate in sentenza; € 135,00 per l'atto di precetto; € 80,25 per spese generali 15% su € 535,00; Riscossione Sicilia S.p.A. ha, immediatamente, richiesto al Comune di Partinico le coordinate bancarie per effettuare il pagamento delle spese del giudizio; ma ad oggi nessuna risposta è pervenuta (cfr pec). Orbene, premesso che, in questa sede si formula espressa opposizione al diritto, cioè si contesta la ragione d'essere dell'esecuzione, con esclusivo riferimento alla "refusione delle somme dichiarate prescritte" dalla sentenza emessa dal Giudice di Pace di Partinico; ossia il diritto della parte a*



*procedere all'esecuzione, per il venir meno del diritto di credito per fatti impeditivi ed estintivi nel frattempo sopravvenuti, che hanno determinato l'inesistenza del diritto e, pertanto, la sua illegittimità...".*

Precisava parte attrice di proporre opposizione, avverso l'atto di precetto, attesa la previsione di cui al Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119, così titolato "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria", pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23.10.2018 ed in vigore dal 24.10.2018, c.d. Pacificazione fiscale; e concludeva chiedendo volersi accertare e dichiarare, previa sospensione, l'inesistenza e l'illegittimità del credito pari ad euro 542,20 o quello aggiornato e derivante dall'originaria iscrizione a ruolo avvenuta nell'anno 2010 atteso che il Comune di Partinico potrebbe porre in essere una illegittima procedura priva di valido titolo; conseguentemente, dichiarare che Riscossione Sicilia S.p.a., nulla deve al Comune di Partinico con riferimento alla sentenza n. 205/2018; con vittoria di spese.

Si costituiva il Comune di Partinico il quale, preliminarmente, si opponeva alla chiesta sospensione dell'esecuzione; nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata, in particolare non potendosi le norme, citate da parte attrice, applicare al caso di specie.

La causa, cui venivano riuniti i giudizi nn. 11013/2019; 11131/2019; 11159/2019; 11164/2019; 11122/2019; 11068/2019; 11149/2019; 11062/2019; 13714/2019; 13721/2019; 14050/2019; 14051/2019; 14052/2019; 14053/2019; 11006/2019

del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, non disposta la chiesta sospensione, essendo documentalmente provata, all'udienza del 18 novembre 2019, sulle conclusioni delle parti, veniva posta in decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione proposta è fondata.

Premesso che parte attrice ha dimostrato di avere provveduto al pagamento delle spese di lite relative a tutti i giudizi per cui è causa, circostanza peraltro confermata dal Comune opposto, e senza entrare nel merito di quanto statuito dal giudice con le pronunzie da cui scaturisce il precetto, ciò che va evidenziato è che parte attrice ha proposto espressa opposizione al diritto, in particolare contestando la ragione d'essere dell'esecuzione, con esclusivo riferimento alla "refusione delle somme dichiarate prescritte" dalla sentenza emessa dal Giudice di Pace di Partinico; ossia il diritto della parte a procedere all'esecuzione, per il venir meno del diritto di credito per fatti impeditivi ed estintivi nel frattempo sopravvenuti, che hanno determinato l'inesistenza del diritto e, pertanto, la sua illegittimità.

Invero, il Decreto Legge 23 ottobre 2018, n. 119 ha disposto che tutti carichi fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione, dal 2000 al 2010, siano annullati d'ufficio.

Ciò significa che al cittadino debitore di somme fino ad euro 1.000,00 nei confronti dell'Amministrazione, è condonato, *sic et simpliciter*, il proprio debito se riferito al periodo di affidamento dei carichi tra il 2000 ed il 2010. Parte attrice

ha documentato tramite produzione dei relativi estratti di ruolo con debito residuo a "0" in quanto annullato, quanto sopra.

Con la conseguenza che per il principio del *factum principis*, la somma che il Giudice di Pace ha "riconosciuto", in via di regresso, è divenuta, dalla data del 24.10.2018, inesistente e non più dovuta all'ente impositore Comune di Partinico: né da parte del contribuente né da parte dell'Agente della Riscossione perché trattasi di ruoli affidati a Riscossione Sicilia nell'anno 2010, con la conseguenza che ogni potenziale richiesta di pagamento da parte del Comune di Partinico, oltre ad essere illegittima si manifesterebbe come indebita, per intervenuta decadenza, nonché per mero buon senso.

Invero, ai sensi dell'articolo 1256 c.c.: "L'obbligazione si estingue quando per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile".

E' il c.d. *factum principis*: una causa di impossibilità oggettiva (insieme al caso fortuito e alla forza maggiore) ad effettuare una prestazione, derivante da ordine dell'autorità, da provvedimento autoritativo. Poiché l'intervento dell'autorità esula dalla sfera di controllo del debitore, tale fatto non gli è imputabile, e quindi l'obbligazione si estingue senza che residuino conseguenze per lui negative.

Ora una parte della dottrina ravvisa il fondamento della norma nel brocardo "*ad impossibilia nemo tenetur*", cioè nel fatto che nessuno può essere tenuto a prestazioni impossibili. È stato però osservato che tale principio è smentito indirettamente dalla norma che prevede la c.d. *perpetuatio obligationis* nella disciplina della *mora debendi* (cioè la regola secondo cui quando il debitore è in mora non è liberato dal suo obbligo per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione: articolo 1221), e dall'articolo 1218, che prevede che il debitore non è

liberato se l'impossibilità deriva da causa a lui imputabile; tali norme dimostrano che il brocardo "*ad impossibilia nemo tenetur*" è tutt'altro che una regola generale.

Ora secondo la dottrina maggioritaria tuttavia il fondamento della norma deve essere ricercato nel fatto che non può essere preteso dall'obbligato un impegno superiore a quello della normale diligenza. Tale concezione è un presupposto della teoria soggettiva dell'impossibilità, condivisa dal decidente, per cui aldilà di ogni considerazione (purtroppo ultronea in questa sede, sia circa quanto statuito dalle sentenze rese dal giudice di Partinico sia quanto ai comportamenti processuali delle parti - che hanno dichiarato al decidente di avere raggiunto, prima dell'introduzione dei giudizi, un accordo poi non formalizzato atteso l'intervenuto commissariamento del Comune di Partinico, circostanza che avrebbe comportato e dovuto giustificare altresì la decorrenza dei termini per proporre appello avverso le stesse sentenze, circostanze che inducono ulteriormente ad applicare i principi sopradetti) la domanda deve essere accolta.

Alla luce anche dell'ulteriore principio consolidato, secondo cui: "*l'esecuzione forzata minacciata o intrapresa in virtù di un titolo esecutivo di formazione giudiziale può essere neutralizzata, attraverso il rimedio dell'opposizione ex art.615 c.p.c., con la deduzione di fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale*" (Cass. Civ., sez. III, 22 Agosto 2018, n.20895; in senso conforme sez.VI, 18 Febbraio 2015 n. 3277; sez. III, 24 Luglio 2012, n.12911; sez. II, 7 Ottobre 2008, n. 24752).

Con la conseguenza che l'azione risulta estinta ex lege.

La peculiarità della questione trattata comporta la compensazione delle spese del giudizio.

**P.Q.M.**

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da Riscossione Sicilia S.p.a. nei confronti di Comune di Partinico, così provvede:

- accoglie l'opposizione proposta;
- compensa le spese del giudizio.

Così deciso in Palermo il 22 novembre 2019



Ufficio del Giudice di Pace di Palermo  
Depositato in cancelleria

il 26-11-19

R. CANCELLIERE  
Antonella

IL GIUDICE DI PACE  
dott. Carmela Russo

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
DOTT. ARENA ROSARIO**



**IL SEGRETARIO GENERALE  
GUARINO**

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa, in copia, all'Albo Pretorio *on line* del Comune per 15 giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_

Partinico, li \_\_\_\_\_ Il Responsabile della pubblicazione on line \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

Su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione all'albo *on line* di cui sopra

**CERTIFICA**

che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on line il giorno \_\_\_\_\_ per quindici giorni consecutivi.

Partinico, li \_\_\_\_\_ **Il Segretario Generale  
GUARINO**

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 21.4.2020

- in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione come sopra certificato  
 in quanto dichiarata immediatamente esecutiva dall'organo deliberante

